

COMUNE DI SAN GIACOMO
Provincia di Vercelli

NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE
2026- 2028

INDICE

Introduzione	pag.05
Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni 2026-2028	pag.09
- Entrate	pag.09
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	pag.10
Titolo 2 Trasferimenti correnti	pag.18
Titolo 3 Entrate extra-tributarie	pag.19
Titolo 4 Entrate in conto capitale	pag.21
Titolo 5 Entrate per riduzione attività finanziarie	pag.22
Titolo 6 Accensione prestiti	pag.23
Titolo 7 Anticipazioni da tesoriere	pag.24
Titolo 9 Entrate c/terzi e partite di giro	pag.24
- Spesa	pag.26
Titolo 1 Spese correnti	pag.26
Fondo di riserva	pag.28
Fondo crediti dubbia esigibilità	pag.29
Titolo 2 Spese in conto capitale	pag.30
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	pag.30
Titolo 4 Rimborso prestiti	pag.30
Titolo 5 Chiusura anticipazioni da tesoriere	pag.31
Titolo 7 Uscite conto terzi e partite di giro	pag.31
Elenco quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31-12-2025	pag.32
Elenco di utilizzi quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 31-12-2025	pag.34
Elenco interventi programmati per spese di investimento 2026-2028	pag.35
Elenco garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente	pag.36
Contratti relativi a strumenti finanziari derivati	pag.37
Elenco dei propri enti ed organismi strumentali	pag.38
Elenco delle partecipazioni possedute	pag.40
Altre informazioni riguardanti le previsioni 2026-2028	pag.41
Articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti	pag.41
Fondo pluriennale vincolato	pag.42
Analisi delle previsioni di cassa	pag.43
Conclusione	pag.44

INTRODUZIONE

La finalità principale del bilancio di previsione è quella di esporre in maniera sistematica il reperimento e l'impiego delle risorse rappresentando il principale riferimento per l'allocazione, la gestione e il monitoraggio di entrate e spese con orizzonte triennale.

Il bilancio di previsione, predisposto sulla base delle disposizioni previste dal principio contabile applicato alla programmazione allegato n.4/1 al D.LGS 118/2011, è composto da:

1. Previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio;
2. Previsioni delle entrate e delle spese di competenza per ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione;
3. Quadro generale riassuntivo;
4. Verifica degli equilibri.

ed è corredato dai seguenti allegati obbligatori:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
- h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;
- i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n.167, 22 ottobre 1971, n.865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

- j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- l) il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica¹;
- m) la nota integrativa;
- n) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio².

La presente nota integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al D.lgs.118/2011 e dell'art. 11 comma 5 del D.lgs. 118/2011 e presenta un contenuto minimo costituito da:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

¹ Modifica prevista dal decreto ministeriale 29 agosto 2018.

² Aggiornamento previsto dal decreto ministeriale 1 dicembre 2015.

- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Nell'elaborazione del bilancio di previsione **2026-2028** è indispensabile, nelle more della definizione della prossima legge di bilancio, la verifica delle risorse a disposizione del comune al fine di dare copertura finanziaria ai programmi di spesa futuri come segue:

- a) La regola principale da seguire è dettata dall'articolo 162, sesto comma, Tuel, che stabilisce l'obbligo di copertura delle spese correnti, dei trasferimenti in conto capitale, del saldo negativo delle partite finanziarie e delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e prestiti, esclusi i rimborsi anticipati, con le entrate dei primi tre titoli di bilancio, sommate ai contributi sui prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.³
- b) Oltre al corretto accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità, l'ente deve però fornire dimostrazione del contenimento, in sede di bilancio di previsione, degli stanziamenti di spesa corrente ricorrente;
- c) Nel bilancio consolidato dell'esercizio precedente, il rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento deve inoltre essere superiore a 2.
- d) È sempre ammessa inoltre la copertura dello squilibrio corrente mediante l'utilizzo dei proventi da alienazioni nelle procedure di riequilibrio finanziario (articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del Tuel) e di dissesto (articolo 255, comma 9, del Tuel), nonché nell'ambito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui (articolo 2, comma 4, del Dm 2 aprile 2015).
- e) Il 10 per cento dei proventi da alienazioni patrimoniali può essere invece impiegato per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti (DI 78/2015, che ha modificato l'articolo 56-bis del DI 69/2013).
- f) le previsioni di spesa dovranno tenere conto degli obblighi di accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali, da stanziare entro il **28 febbraio 2026** in caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento delle fatture e della mancata riduzione dello *stock* di debito commerciale scaduto.

³ Sono fatte salve le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Il paragrafo 3.13 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 garantisce ad esempio la copertura dell'eventuale debito periodico Iva con i proventi derivanti da alienazione beni patrimoniali, il cui accertamento è effettuato, per l'importo lordo, in conto capitale. Il comma 866 dell'articolo unico della legge 205/2017 stabilisce poi la possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche relativi ad azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno.

- g) tra le nuove disposizioni, l'articolo 15, comma 4-bis, del DL 77/21 stabilisce, fino al **2026**, che gli enti locali possono variare il bilancio anche in esercizio provvisorio o gestione provvisoria per iscrivere gli stanziamenti di derivazione statale ed europea finalizzati al finanziamento di investimenti. L'articolo 55 estende poi tale deroga agli enti in esercizio provvisorio, limitatamente ai finanziamenti per l'edilizia scolastica nell'ambito del Pnrr (articolo 55).
- h) le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del Pnrr e del Pnc sono inoltre accertate sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità previsti.

Con l'entrata in vigore del **16° correttivo** ai principi contabili armonizzati, approvato con Decreto Ministeriale 25 luglio 2023, sono diventati stringenti i tempi sul processo di bilancio, finalizzati alla sua approvazione entro il **31 dicembre** dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il principio contabile della programmazione (allegato 4/1 al Dlgs 118/2011) dettaglia in modo puntuale tempi, ruoli e responsabilità di tecnici e amministratori, prevedendo che la costruzione del bilancio debba essere avviata entro il **15 settembre** di ciascun anno (**30 settembre per gli enti di minori dimensioni**), con una doppia azione. La prima è in capo alla giunta, la quale deve approvare, con l'assistenza del segretario comunale, in coerenza con il Dup (anche se non ancora approvato dal consiglio), *l'atto di indirizzo* per la predisposizione delle previsioni di bilancio, da inviare ai responsabili dei servizi. La seconda è in capo al responsabile del servizio finanziario, il quale - entro il medesimo termine - deve trasmettere, agli stessi, il *bilancio tecnico*, costituito dai prospetti delle entrate e delle spese, riferiti almeno al triennio successivo, degli equilibri e almeno dagli allegati relativi al Fpv e al Fcde.

In conclusione la nota integrativa arricchisce il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati quantitativi o esplicativi, al fine di rendere chiara e comprensiva la lettura dello stesso. Il documento analizza alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte e, in particolare, i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione. In altre parole si può considerare il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo e ne esplicita in termini descrittivi, dettagliati e prospettici l'andamento.


CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Il principio contabile applicato relativo alla programmazione (allegato n.4/1 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i), nell'analizzare i contenuti della nota integrativa prevede che vengano esplicitati i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.

ENTRATE

Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

La struttura delle entrate si articola:



TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati

Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento⁴ e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo).

L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate.

Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento.

Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato l'accertamento contabile alla data di entrata in vigore del DLgs 118/2011⁵, si procede a tale registrazione quando l'avviso diventa definitivo (sempre se il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo). In tal caso l'entrata è imputata alla voce del piano dei conti relativa al tributo considerato "riscosso a seguito di attività di verifica e controllo".

La previsione **2026** della tipologia 101 "Imposte e tasse e proventi assimilati" di **€.204.500,00** comprende principalmente le seguenti entrate:

a) Imu - Imposta municipale propria

Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti pari a **€.124.000,00** sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto.

In base al quadro legislativo vigente il gettito previsto nel **2026**, nel **2027** e nel **2028** non subisce sostanziali variazioni rispetto al gettito previsto nel bilancio **2025**, sebbene le previsioni per l'anno **2026** (e per i due anni successivi, ricordando la valenza pluriennale del bilancio) devono tenere conto della rivisitazione da parte del Dipartimento delle Finanze del **prospetto aliquote IMU**, che forma parte integrante della delibera di approvazione delle aliquote.

⁴ Modifica prevista dal decreto ministeriale 4 agosto 2016

⁵ Modifica prevista dal decreto ministeriale 4 agosto 2016

Le aliquote e le esenzioni sono le seguenti:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
Abitazione principale SOLO categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	Aliquota base 0,5% (con detrazione di 200 €)
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati (fino all'anno 2021, poi esenti dal 1° gennaio 2022)	0,1%
Terreni agricoli non esenti	0,76%
Aree edificabili	0,96%
Immobili ad uso produttivo categoria D	0,96%
Altri fabbricati	0,96%
Immobili merce (per gli anni 2020 e 2021 – dal 2022 esenzione)	0,1%
Unità immobiliare (escluso cat. A/1, A/8 e A/9) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 2 del Regolamento Comunale)	esente
Immobili in comodato d'uso gratuito	0,76%
Immobili locati	0,76%

* Le aliquote sono invariate rispetto all'esercizio 2025.

L'abitazione principale

Nella sentenza n.209/2022 la Corte costituzionale ha riscritto la definizione di abitazione principale, dichiarando l'illegittimità della normativa nella parte in cui si richiedeva la **residenza e la dimora anche dei componenti della famiglia**. In questo modo si legittima la divisione della famiglia, sia all'interno dello stesso Comune sia in Comuni diversi, sempre a condizione che si tratti di divisione reale, con **residenza e dimora** effettiva in due immobili diversi.

L'abitazione principale è quella dove il soggetto passivo ha **residenza anagrafica e dimora abituale**, essendo irrilevante il luogo di residenza e dimora degli altri componenti della famiglia.

Conseguentemente, oltre all'illegittimità costituzionale delle previsioni contenute nel DL 201/2011, rimasto in vigore fino al 2019, e nella legge 160/2019 (nuova Imu), è caduto anche l'ultimo intervento normativo (dl 146/2021), che per contrastare l'interpretazione restrittiva della Cassazione, aveva aperto al possesso di un'abitazione principale anche nel caso di divisione della famiglia su due Comuni diversi.

Ma la Corte va oltre, essendo ben consapevole del fenomeno delle **residenze fittizie**. Queste non potranno più essere contrastate dai Comuni con la semplice verifica divisione della famiglia, ma dovranno essere provate con l'assenza di **dimora abituale**. E la Corte ricorda anche che questa assenza può essere provata dai Comuni mediante i consumi dei servizi in rete, dati già in possesso dell'ente. In effetti ai Comuni, tramite **Punto Fisco**, vengono già trasmessi i dati relativi alle **utenze acqua, gas ed energia elettrica**. Pertanto, considerato che ora il beneficio dell'**esenzione Imu** per abitazione principale richiede la **residenza anagrafica e la dimora abituale** da parte del soggetto passivo, l'**assenza di dimora**, provata dal Comune, fa venir meno il diritto all'**esenzione**.

b) Addizionale comunale Irpef

La previsione per l'anno **2026** è di **€.26.000,00** pari al gettito atteso, in coerenza con le previsioni e gli incassi registrati negli anni precedenti, come segue:

- **0,6% sulla base imponibile, senza esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali**

Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel **2026** le entrate per l'addizionale comunale Irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del **2024** per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel **2024** e in c/residui nel **2025**). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle stesse e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudentiale.

In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.

Nel caso specifico non sono previste variazioni relative alle aliquote e alle fasce di esenzione rispetto all'esercizio **2025**.

c) Tari

L'ente ha previsto nel bilancio **2026** l'entrata pari a **€.39.000,00** derivante dagli utenti per il servizio relativo alla raccolta e smaltimento rifiuti.

L'Arera ha approvato con deliberazione n. 363/2021, il nuovo metodo tariffario dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (Mtr-2). Il metodo presentava molte conferme, ma anche alcune importanti novità rispetto a quello previgente fino al 2021 (Mtr - deliberazione Arera n. 443/2019 e successive modificazioni).

In primo luogo, il metodo Mtr-2 non si limitava a definire le entrate tariffarie massime del servizio integrato di gestione dei rifiuti (Tari/tariffa), ma stabiliva anche i criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti, disciplinando un settore caratterizzato da esperienze molto variegate sul territorio nazionale, con la necessaria asimmetria per tenere conto delle diverse situazioni di partenza.

L'impostazione di base del Metodo tariffario (Mtr-2) restava quella del precedente metodo (Mtr), vale a dire un sistema basato sulle regole per stabilire le entrate tariffarie massime e la presenza di un limite alla crescita annuale delle tariffe. Così come rimaneva la commisurazione dei costi efficienti di un'annualità sulla base dei costi certi, validati, risultanti da scritture contabili obbligatorie del secondo esercizio precedente.

Per comprendere la procedura di individuazione dei costi efficienti del servizio da coprire mediante TARI è necessario individuare le mansioni in base a ciascun soggetto chiamato in causa:

- **Ente territorialmente competente:** è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- **Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti:** è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;
- **Autorità:** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Nell'attesa che il nuovo Piano economico finanziario sia adottato dall'ambito territoriale di riferimento, sulla base del nuovo metodo tariffario Mtr-3, è confermato l'impianto tariffario dell'esercizio precedente. L'importo inserito a bilancio per il **2026**, come l'anno precedente, deriva dal procedimento di elaborazione delle tariffe che prende a riferimento i costi del piano economico finanziario e dei dati relativi ai metri quadrati e ai componenti per le utenze domestiche e di quelli relativi ai metri quadrati e tipologia di attività per le utenze non domestiche, tenuto conto delle minori entrate per riduzioni ed esenzioni concesse.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento. La modalità di commisurazione della tariffa è fatta sulla base del criterio medio-ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Mtr-3

Con la delibera 397/2025/R/rif l'Arera ha approvato il metodo tariffario applicabile per il **quadriennio 2026 – 2029**, meglio conosciuto come Mtr-3. Il metodo tariffario aggiornato ripercorre per grosse linee i principi di determinazione dei costi e dei limiti di crescita tariffaria, già delineati dai precedenti metodi, con solo qualche piccolo aggiustamento legato alla sempre più complessa istituzione dei meccanismi attraverso i quali incentivare le virtuose gestioni della raccolta differenziata dei rifiuti.

Tra le novità del Mtr-3, sicuramente un aspetto che merita evidenza è il cambio procedurale legato all'*iter* di approvazione del Pef da parte dell'autorità, attraverso una semplificazione del metodo con il probabile obiettivo di giungere più rapidamente alla conclusione dei procedimenti, a oggi ancora incompiuti per la maggior parte degli ambiti territoriali.

L'articolo 7 della delibera è, infatti, destinato a disciplinare la procedura di approvazione del piano economico finanziario per il quadriennio 2026 – 2029, fissando dei termini entro cui i soggetti interessati, compresa l'autorità stessa, devono adempiere ai propri compiti. In dettaglio: il comma 7.14 ha confermato che, nelle more dell'approvazione da parte dell'autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli Etc, come è avvenuto dal 2020 ad oggi.

Bonus sociale

Con la deliberazione 355 del 29 luglio 2025, l'Arera ha completato il procedimento necessario per disciplinare l'introduzione del **bonus sociale** nel settore dei rifiuti.

Già nel 2019, con il DI 124, il legislatore attribuì all'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente il compito di assicurare *«agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate»*.

Con il Dpcm n. 24 del 21.1.2025 si è pervenuti all'attuazione della previsione normativa, istituendo un apposito beneficio automatico a favore di: *«utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare»* e definendo, attraverso l'utilizzo dell'indicatore Isee, una soglia massima per l'ammissione alle agevolazioni pari a *«9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico»*.

Il bonus consiste in una riduzione del **25** per cento della Tari (o della tariffa corrispettiva per quei Comuni che hanno scelto questa modalità), precisando che l'agevolazione deve essere finanziata mediante l'introduzione di una nuova componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza domestica e non domestica.

L'Arera ha avviato il percorso attuativo dapprima con la deliberazione 133 del 1 aprile 2025 con la quale è stata istituita la componente perequativa (denominata **UR3**), fissata nella misura unitaria annuale di **euro 6**, prevedendo che la stessa debba essere annualmente rendicontata e riversata dai Comuni (o dai gestori) a **Csea** (Cassa per i servizi energetici ed ambientali) al netto delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari.

L'Autorità ha emanato la deliberazione 355 del 27 luglio con la quale ha disciplinato tutto il complesso flusso informativo al termine del quale i gestori delle attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (Gtru, in sostanza gli uffici tributari comunali preposti alla Tari) e i gestori della tariffa corrispettiva potranno concretamente riscuotere dai contribuenti/utenti la componente UR3 e riconoscere il bonus sociale ai corretti destinatari.

Le utenze da agevolare godranno della riduzione del **25** per cento di quanto dovuto a titolo di Tari/tariffa per l'anno 2025 (al lordo delle componenti perequative, al netto dell'Iva in caso di tariffa corrispettiva, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti) soltanto in occasione delle prima rata utile del **2026** da emettersi entro il **30 giugno**. Soltanto in caso di incapienza di tale rata, l'importo residuo dell'agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile.

Iter operativo:

- inserimento della componente UR3 nelle liste di carico del saldo 2025 per costituire la "scorta finanziaria" necessaria a dare copertura alle agevolazioni da riconoscere nel 2026. In analogia con quanto chiarito dalla Corte dei Conti – Sez. Autonomie per le altre componenti perequative (deliberazione n. 13/2025), le somme riferite alla UR3 dovranno essere contabilizzate nel bilancio comunale tra le entrate correnti e non tra le partite in conto terzi;
- i Comuni, in quanto enti erogatori, dovranno poi iscriversi a SGAta (il sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche gestito da Anci) e designare il Gtru competente entro il 31 gennaio 2026. Quest'ultimo sarà conseguentemente tenuto a registrarsi al citato portale entro il 28 febbraio 2026.

d) Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le previsioni relative ai proventi da recupero dell'evasione sono pari a **€.15.500,00.**

Riscossione e contrasto all'evasione viaggiano di pari di passo. Il meccanismo basato sul principio della *tax compliance* incentiva l'utilizzo delle dichiarazioni integrative, favorisce il ravvedimento e rivede in modo più graduale le sanzioni in base alla violazione commessa, spingendosi fino all'abolizione delle penalità per illeciti solo formali. Sarebbe auspicabile l'approvazione di un provvedimento che formalizzi una disciplina per consentire un vero contraddittorio, con la partecipazione al procedimento di accertamento.

Sono accertate per cassa le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento,⁶ di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade. Anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa.

A fronte di tali previsioni è previsto l'accantonamento a crediti di dubbia esigibilità secondo le modalità previste.

⁶ Modifica prevista dal decreto ministeriale 4 agosto 2016

L'ente ha previsto nel bilancio **2026** la somma di **€54.400,00**.

Il fondo di solidarietà comunale è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai Comuni svolgendo una funzione di compensazione delle risorse storiche e di perequazione determinata dalla differenza tra *capacità fiscale e fabbisogni standard*.

Questa voce comprende il gettito del Fondo sperimentale riequilibrio - art.2 comma 3 D.Lvo n.23/2011: *Fondo di solidarietà comunale*. Il Fondo è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse finanziarie ai comuni ed è alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

Il FSC è stato istituito nel 2013 come parte del disegno complessivo inerente al federalismo municipale, ovvero nel momento in cui il rapporto finanziario tra Stato ed enti locali veniva profondamente ridisegnato attraverso la soppressione dei tradizionali trasferimenti statali e la loro sostituzione con entrate proprie e con risorse a carattere perequativo.

Capacità Fiscale



Fabbisogni Standard

I criteri di ripartizione del Fondo sono stabiliti per legge e si dividono tra due componenti: una "*ristorativa*" e una "*tradizionale*". La prima componente viene ripartita sulla base del gettito effettivo di IMU e TASI, con l'obiettivo di compensare i comuni delle minori entrate dovute ai vari regimi di esenzione dalle imposte locali approvati nel corso del tempo. La seconda componente, quella tradizionale, viene assegnata, in parte, secondo il criterio della compensazione della spesa storica, e in parte, per i comuni delle Regioni a Statuto Ordinario, attraverso criteri di tipo perequativo basati sulla differenza tra *capacità fiscale e fabbisogni standard*. In sostanza, se un comune presenta una capacità fiscale inferiore al suo fabbisogno finanziario standard riceve una quota maggiore del fondo mentre se un comune presenta un fabbisogno inferiore alla sua capacità fiscale si vedrà applicata una riduzione della quota spettante.

La quota del FSC attribuita secondo criteri perequativi è incrementale e la legge stabilisce percentuali via via maggiori al fine di giungere al completo superamento del criterio della spesa storica nel 2030.

La previsione dell'anno **2026** deve tenere conto dell'incremento della quota dello stesso ripartita in base ai *fabbisogni standard* e alle capacità fiscali degli enti.

I **fabbisogni standard** rappresentano le reali necessità finanziarie di un ente locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente.

L'adozione del calcolo dei **fabbisogni standard** per la distribuzione dei trasferimenti perequativi permette il superamento del vecchio criterio della spesa storica sulla quale si basano attualmente i trasferimenti agli enti territoriali.

Questo approccio metodologico viene oggi considerato una *best practice* relativa alla progettazione dei sistemi di finanziamento dei governi locali e offre al Paese un'importante *chance* per ammodernare le relazioni intergovernative e rendere più efficiente la spesa pubblica degli enti locali.

I fabbisogni standard dei comuni

Nel corso del **2023** è stata approvata la metodologia di determinazione dei fabbisogni standard le **Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo** e le **Funzioni di Polizia Locale** ed è stato aggiornato il peso che le funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo assumono nella composizione *del fabbisogno standard* complessivo, incrementando dal 70% al 90% la quota del fabbisogno dell'amministrazione generale inclusa nel meccanismo perequativo. La Commissione Tecnica Fabbisogni Standard ha programmato di implementare questo aggiustamento gradualmente, fino a stabilizzarlo entro il 2028. Per l'annualità 2024 è stato considerato un peso pari al 74%.

Nel corso del **2022** è stata rinnovata la metodologia che consente di determinare i fabbisogni standard per le **Funzioni di Istruzione pubblica**, funzione che comprende i servizi comunali relativi alla Scuola dell'infanzia, agli Altri ordini di scuola (Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado¹), al Trasporto, alla Refezione, all'Assistenza e Trasporto disabili e a altri servizi complementari come i Centri estivi. La revisione metodologica approvata ha consentito di determinare il fabbisogno standard di ogni comune considerando una migliore caratterizzazione del servizio di trasporto scolastico e del costo del lavoro.

Nel **2021** è stata rinnovata anche la metodologia per il **Servizio di Asili nido** che consente di determinare i fabbisogni standard di ogni comune attraverso il riconoscimento degli utenti serviti, valutati in base al costo standard di ciascun comune e l'eventuale riconoscimento di un numero di utenti necessario per il raggiungimento del livello minimo (valutato in base ad un costo standard minimo del servizio identificato nel costo standard per contributi e/o voucher).

Nel **2020** sono state riviste le metodologie che consentono di determinare i fabbisogni standard per il **Settore sociale**, la **Funzione Viabilità e Territorio** e il **Servizio di smaltimento Rifiuti**. L'evoluzione metodologica risponde alle diverse esigenze espresse dagli enti con l'obiettivo di cogliere la realtà locale in maniera più puntuale.

Per il **Settore sociale**, nella nuova metodologia le differenze territoriali sono state del tutto sterilizzate così da non creare disparità di partenza.

Per la **Funzione Viabilità e Territorio**, la revisione metodologica approvata ha modificato il peso della variabile legata alla popolazione nella determinazione del fabbisogno finanziario standard andando incontro alle richieste formulate dagli stessi enti locali nel corso del tempo.

Il **Servizio di smaltimento Rifiuti** è stato escluso dal calcolo dei fabbisogni standard, facendo seguito a quanto stabilito dalla CTFS di procedere con la neutralizzazione completa degli effetti generati dalla componente rifiuti, poiché il gettito derivato dalla TARI copre interamente il costo sostenuto per la funzione.

TITOLO 2
Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche

L'ente ha previsto nel bilancio **2026** la somma di **€.26.500,00**.

Questa voce comprende tutti i trasferimenti che a vario titolo arrivano dalla Regione (in particolare diritto allo studio) e da altri enti pubblici. La previsione è stata formulata o sulla base di comunicazioni dai rispettivi enti o sulla base di dati storici.

Tipologia 102 Trasferimenti correnti da famiglie

L'ente ha previsto nel bilancio **2026** la somma di **€.0,00**.

La previsione è stata formulata sulla base di dati storici.

TITOLO 3

Entrate extratributarie

Nel titolo delle entrate extratributarie rientrano i proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell'esercizio.

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

L'ente ha previsto nel bilancio **2026** la somma di **€.31.400,00**.

Questa voce comprende i proventi dell'ente per attività di servizi erogate ai cittadini o diritti dovuti per legge.

I tributi relativi a *Tosap, Imposta Comunale sulla pubblicità e Pubbliche Affissioni* a decorrere dal 2021 sono sostituiti dal "Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria".

Una puntuale applicazione riguarda il prelievo per le occupazioni, diverse da quelle permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (articolo 1 comma 831 legge 160/2019), realizzate con infrastrutture di telecomunicazione (quali ad esempio impianti per telefonia mobile, ripetitori e stazioni radio). Per le infrastrutture di telecomunicazione il nuovo comma 831-bis, introdotto dal DI 77/2021, ha imposto un canone fisso di **800 euro**.

In merito alla tariffa oraria dei mercati, il Mef (Rm 6/2021) ritiene debba tradursi in tariffa oraria dividendola per 24 e non per 9, al fine di evitare sostanziose perdite di gettito, a fronte di un numero massimo di ore tassabili pari a 9 giornaliere. L'applicazione della regola ministeriale riduce la tariffa applicabile, almeno in molti casi, considerando che la tariffa giornaliera può subire al massimo un incremento del 25 per cento.

L'ente ha mantenuto le stesse tipologie di entrata con il seguente importo:

Canone unico patrimoniale: €.5.500,00

Sono confermate le tariffe per l'anno 2026 senza variazioni rispetto al 2025.

Gli stanziamenti relativi ai proventi derivanti dall'erogazione di servizi della categoria 200 subiscono una lieve diminuzione in conseguenza dell'incertezza dello scenario economico globale.

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e illeciti

L'ente ha previsto nel bilancio **2026** la somma di **€0,00**.

Questa voce di entrata di comprende prevalentemente i proventi da sanzioni amministrative al Codice della Strada di competenza del comune.

I proventi dei provvedimenti sanzionatori stradali accertati da funzionari, ufficiali, agenti dei comuni, sono così soggetti a differenti vincoli di destinazione:

- uno, derivante dall'art. 208 del Codice della strada, riguarda la generalità di queste entrate;
- l'altro, imposto dall'art. 142 dello stesso codice, è riferito alla parte di quelle derivanti dall'accertamento delle sanzioni in materia di limiti di velocità, e si pone in rapporto al primo quale norma speciale.

Il primo vincolo, in particolare, grava sul solo 50% dei proventi; in buona sostanza, individuata la metà del totale complessivo iscritto nel bilancio dell'Ente dei proventi contravvenzionali in argomento:

- almeno il 25% (ovvero il 12,5% del totale) è destinato a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- almeno un ulteriore 25% (ovvero il 12,5% del totale) è destinato al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale/municipale;
- la restante quota va a finanziare altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale.

Tipologia 300 Interessi attivi

L'ente ha previsto nel bilancio **2026** la somma di **€50,00**.

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

L'ente ha previsto nel bilancio **2026** la somma di **€5.500,00**.

Questa voce comprende rimborsi che a vario titolo provengono da soggetti diversi, gli importi più rilevanti riguardano i rimborsi per la convenzioni, il rimborso quota capitale e interessi e l'iva a credito derivante dalla gestione dello *split payment commerciale*, iva che il Comune trattiene sulle fatture che paga ai fornitori per riversare all'erario e rimborsi diversi.

TITOLO 4

Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

L'ente ha previsto nel bilancio **2026** la somma di **€0,00**.

Comprende la previsione di contributi agli investimenti da parte di amministrazioni pubbliche e da privati per realizzare gli investimenti, in particolare dal Ministero per **l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile**.

Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale

L'ente ha previsto nel bilancio **2026** la somma di **€0,00**.

Nel caso in cui la Regione prevedesse contributi agli investimenti si provvederà ad aggiornare l'elenco annuale degli investimenti. La tipologia comprende i proventi per le monetizzazioni di aree a servizi.

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

L'ente ha previsto nel bilancio **2026** la somma di **€0,00**.

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale

L'ente ha previsto nel bilancio **2026** la somma di **€1.000,00**.

La voce comprende i proventi per i permessi di costruire. L'obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fidejussione), la seconda (costo di costruzione) è esigibile nel corso dell'opera e, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell'opera⁷.

Pertanto, la prima quota è accertata e imputata nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso, la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all'esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall'ente, viene a scadenza la relativa quota.

^{7 7} A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al [d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#), sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

TITOLO 5

Entrate per riduzione attività finanziarie

Tipologia 100 Alienazioni di attività finanziarie

Lo stanziamento nel bilancio **2026** è pari a **€.0,00**.

TITOLO 6

Accessione prestiti

Tipologia 200 Accensione prestiti a breve

Lo stanziamento nel bilancio **2026** è pari a **€.0,00**.

Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Lo stanziamento nel bilancio **2026** è pari a **€.0,00**.

Le operazioni di indebitamento sono registrate tra le accensioni di prestiti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e contabilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 76, della legge n. 311 del 2004.⁸

⁸

Un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall'ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L'accertamento è imputato all'esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento). Generalmente, nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto o dell'emanazione del provvedimento. Considerato che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria, i correlati impegni relativi alle spese di investimento sono imputati all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili, l'inerenza tra l'entrata accertata a titolo di indebitamento e la relativa spesa finanziata è realizzata attraverso appositi accantonamenti al fondo pluriennale vincolato (rinvio al principio di cui al punto 5.4).

Gli accertamenti di entrata riguardanti le accensioni di prestiti corrispondono all'aumento del valore nominale dell'indebitamento dell'ente. Le correlate spese riferite agli oneri finanziari sostenute al momento dell'accensione dei prestiti e alla quota interessi delle rate di ammortamento dei prestiti sono ricomprese nell'equilibrio della situazione corrente, mentre la quota di rimborso del capitale è imputata al titolo quarto della spesa "Rimborso di prestiti". In genere, gli oneri finanziari sostenuti al momento dell'accensione dei prestiti non comportano, per l'ente, un effettivo esborso sono quantificati sulla base della documentazione riguardante il prestito e corrispondono alla differenza tra il valore nominale del debito e l'effettivo incasso dei proventi del debito.

TITOLO 7

Anticipazioni da tesoriere

Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Non è previsto lo stanziamento relativo ad anticipazioni di tesoreria pari a €.0,00

TITOLO 9

Entrate c/terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale.

Le entrate conto terzi e partite di giro (Titolo 9) sono pari a **€.191.500,00.**

Le regole di finanza pubblica per gli enti locali dal 2025.

L'articolo 104 del disegno di legge di bilancio ridisegna gli obiettivi e i vincoli economici e finanziari derivanti dal nuovo quadro della *governance* economica europea. L'equilibrio previsto dal comma 821 della legge 145/2018 sarà infatti rispettato in presenza di un **saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio** [comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio].

Bilancio corrente

Per ciascuno degli anni dal **2025 al 2029** i Comuni saranno infatti tenuti a iscrivere nella **missione 20** della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione **un fondo, sul quale non sarà possibile assumere impegni, di importo pari al contributo annuale di propria competenza**, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente chiesto dall'articolo 40 del Dlgs 118/2011 e dall'articolo 162, comma 6, del Tuel. L'ammontare chiesto ai comuni sarà tenuto ad assicurare un ulteriore contributo alla finanza pubblica, rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a **140 milioni di euro per l'anno 2025, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 490 milioni di euro per l'anno 2029**.

Con riferimento al bilancio di previsione **2025-2027**, il fondo dovrà essere iscritto entro 30 giorni dal riparto dei contributi alla finanza pubblica con variazione di bilancio di competenza del Consiglio per gli enti locali.

Entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei rendiconti trasmessi alla Bdap, sarà verificato a livello di comparto degli enti territoriali il rispetto dei nuovi obiettivi di finanza pubblica e degli obblighi di accantonamento al predetto fondo. In caso di mancato rispetto degli obiettivi, saranno individuati gli enti inadempienti, ai quali sarà chiesto di iscrivere nei successivi 30 giorni nel bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso di gestione, un fondo pari alla sommatoria in valore assoluto:

- a) del saldo di bilancio registrato nell'esercizio precedente se negativo;
- b) del minore accantonamento del fondo rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica dovuto.


Gli enti dovranno aver cura di rispettare i termini di invio dei dati alla Bdap. La mancata trasmissione entro il 31 maggio del consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente determinerà infatti l'incremento del contributo alla finanza pubblica del 10 per cento. Le sanzioni non si applicheranno agli enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio saranno adeguati con apposito decreto gli schemi del rendiconto generale della gestione e del bilancio di previsione degli enti al fine di consentire le verifiche dei saldi di finanza pubblica a decorrere dal rendiconto della gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028

SPESA

La nota integrativa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.



Titolo 1

Spese correnti

Le spese correnti (Titolo 1) del bilancio di previsione **2026-2028** riepilogati in base ai macroaggregati sono riassunte come segue:

- Il macroaggregato 101 "reddito da lavoro dipendente" delle spese correnti di **€.76.250,00** è relativo alle spese del personale pari al **23,84%**, al quale viene aggiunto il costo relativo all'Irap compresa nel macroaggregato 102 e rilevata nella voce "imposte". In questa componente sono iscritti tutti i costi sostenuti per il personale dipendente: retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente, gli accantonamenti riguardanti il personale (tfr). L'importo comprende i trattamenti fissi e continuativi in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In questi casi è rilevato in entrata il relativo rimborso nelle entrate di bilancio.

Limite posto alla spesa del personale ai sensi della legge.

La materia ha avuto un radicale cambiamento a seguito dell'introduzione dei nuovi criteri sanciti dall'art.33 comma 2 del D.L.34-2019, per individuare l'ammontare delle risorse che consentano una sostenibilità finanziaria della spesa, con abbandono del riferimento alla spesa del personale storicizzata, sostituito con nuovi parametri che valorizzano anche le entrate correnti. In sintesi, con il D.L.34/2019, è stato definito il nuovo "valore soglia" da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale differenziata per fascia demografica delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Il "valore soglia" rappresenta il limite massimo della spesa, che dovrà essere confrontato con il risultato del "valore frazione", ed eventualmente con un ulteriore variabile denominata "valore di rientro, calcolata come segue:

spesa personale ultimo rendiconto approvato

accertamenti correnti ultimi tre rendiconti - FCDE bilancio previs.ultima annualità/3

Se il "valore frazione" è inferiore al "valore di rientro" e al "valore soglia", la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato potrà essere incrementata fino ad arrivare al "valore frazione" uguale al "valore soglia" [l'incremento della spesa del personale può avvenire attraverso modalità progressive di crescita della spesa].

A decorrere dal 2025 non sarà più applicabile l'ulteriore vincolo di efficacia immediata". La norma prevedeva che fino al 31.12.2024 l'incremento annuale della spesa del personale registrata nel 2018 non superasse determinati valori percentuali rapportati agli abitanti del comune.

- Il macroaggregato "imposte e tasse a carico dell'ente" di **€6.750,00** delle spese correnti è relativo all'Irap, imposta di registro, bolli automezzi.

- Il macroaggregato "acquisto di beni e servizi" di **€180.450,00** è la voce più significativa delle spese correnti pari al **56,41%**. L'imputazione degli impegni avviene nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente per l'acquisto di materie prime, merci, beni di consumo necessari all'attività ordinaria dell'ente, l'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa e l'utilizzo di beni di terzi.

Con riferimento all'attività rilevante ai fini IVA svolta dall'ente, non sono da includere nel costo le imposte recuperabili come l'IVA, che costituisce credito verso l'Erario, mentre le altre eventuali imposte devono essere comprese nel costo dei beni. Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo

dell'IVA a credito⁹ e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo.

Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (*split payment*) sono effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, mentre ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito.

- Il macroaggregato **“trasferimenti correnti”** pari a **€27.847,08** comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dal comune ad altre amministrazioni pubbliche o private.
- Il macroaggregato **“interessi passivi”** pari a **€2.200,00** accoglie la voce relativa gli oneri finanziari di competenza economica dell'esercizio. Gli interessi riguardano sostanzialmente quelli su mutui.
- Il macroaggregato **“rimborsi e poste correttive entrate”** riguarda sostanzialmente somme non dovute quali per esempio sgravi sui tributi, sul codice della strada.
- Il macroaggregato **“altre spese correnti”** comprende:

- a) il fondo di riserva
- b) il fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente
- c) il fondo garanzia debiti commerciali

Il fondo di riserva (conto solo finanziario) è stato iscritto nel **2026** nella misura dello **0,99%** del totale delle spese correnti previste nel bilancio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 166 del D.Lgs 267/2000 rientrando all'interno dell'intervallo previsto dallo 0,3% al 2% delle spese correnti.

28

Il Fondo di riserva di cassa è previsto dal comma 2 quater dell'art. 166 del D.Lgs 267/2000 nella misura minima dello 0,2% delle previsioni di cassa spese finali

Il fondo garanzia debiti commerciali pari a **€0,00** di cui articolo 1, commi 859 e ss., L.145/2018 è correlato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali. L'accontamento è stato previsto in misura del **0,00%** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi.

Il fondo crediti dubbia esigibilità riguarda l'accantonamento effettuato in fase di previsione per i crediti di dubbia e difficile¹⁰. L'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità ha la specifica finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. Il fondo, dunque, deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

⁹ Modifica prevista dal decreto ministeriale del 20 maggio 2015.

¹⁰ Al bilancio di previsione sono allegati almeno tre prospetti, concernenti la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, predisposti con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.

1. i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
2. i crediti assistiti da fidejussione;
3. le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa.

Le categorie di entrate stanziare che hanno dato luogo a crediti di dubbia e difficile esazione sono le seguenti:

- a) entrate correnti di natura tributaria
- b) entrate extratributarie

La percentuale di accantonamento obbligatorio al fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto all'importo determinato con la media quinquennale è la seguente:

- **2026** una quota pari almeno **100%**

Nel bilancio di previsione la quantificazione dell'accantonamento al fondo è stata effettuata applicando agli stanziamenti delle entrate di dubbia e difficile esazione il complemento a 100 della media tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.¹¹

Il comune si è avvalso della possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X

Accertamenti esercizio X

La percentuale pari al complemento a 100 delle medie tra incassi e accertamenti è stata di **3,25%**.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in parte corrente è correlato al fondo svalutazione crediti. Quest'ultimo è movimentato solo nell'ambito delle scritture di assestamento proprie della contabilità economico-patrimoniale. Non vi sono correlazioni con le scritture finanziarie, perché su tali voci non si impegna e non si effettuano pagamenti.

¹¹ Il maggior accantonamento al fondo crediti è stato effettuato a causa della diversa metodologia con cui sono state accertate alcune entrate negli ultimi 5 anni.

Titolo 2

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale (Titolo 2) riguardano le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria e alle spese di progettazione previste nel piano della programmazione annuale. La spesa è correlata con le entrate in conto capitale per le quali è individuata la puntuale fonte di finanziamento e/o il piano delle alienazioni patrimoniali.

Gli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili riguardano la riqualificazione del patrimonio comunale.

Titolo 3

Spese per incremento delle attività finanziarie

Non sono previste spese per incremento delle attività finanziarie.

Titolo 4

Rimborso prestiti

Le spese per rimborso prestiti (Titolo 4) sono pari a **€.10.500,00.**

Titolo 5

Chiusura anticipazioni da tesoriere

Non sono previste spese per restituzione anticipazione istituto/tesoriere cassiere.

Il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.26, di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118 del 2011, stabilisce che: *“Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse”*.

Nel bilancio 2026-2028 non sono previste antipazioni di cassa.

Titolo 7

Uscite conto terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

Le uscite conto terzi e partite di giro (Titolo 7) sono pari a **€.191.500,00**.

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati.

La prima parte del prospetto consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione per approssimazioni successive, attraverso:

- a) l'indicazione del risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, che costituisce un dato certo, determinato dall'ultimo consuntivo approvato;
- b) il calcolo del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio alla data in cui si predispone lo schema di bilancio, determinato sulla base delle registrazioni contabili alla data di elaborazione dello schema di bilancio;
- c) la stima degli impegni e degli accertamenti che si prevede di registrare nel resto dell'esercizio in corso, e delle variazioni dei residui attivi e passivi che si prevede di effettuare in sede di riaccertamento. Sulla base di tali dati e dell'importo del fondo pluriennale vincolato di spesa definitivamente stanziato in spesa dell'esercizio precedente (se il bilancio di previsione è predisposto nel corso dell'esercizio cui si riferisce, si fa riferimento all'importo del fondo pluriennale cui corrispondono impegni imputati agli esercizi successivi, determinato sulla base del preconsuntivo), si determina il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita:

- 1) della quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2.
- 2) dalla quota del risultato di amministrazione accantonata. Gli accantonamenti dell'avanzo sono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti (solo per le regioni) e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali;
- 3) dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;
- 4) l'eventuale quota libera dell'avanzo di amministrazione presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l'importo della quota libera risulti

negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria.

La terza parte del prospetto indica l'importo della quota vincolata del risultato presunto di amministrazione applicata al primo esercizio del bilancio di previsione finanziario. Al riguardo si rinvia al principio applicato 9.2 riguardante il risultato di amministrazione.

Quantificazione del risultato di amministrazione

La non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo al termine della gestione dell'esercizio, costituisce una irregolarità contabile, in quanto l'avanzo di amministrazione (quota disponibile) risulta di fatto alimentato da risorse, vincolate al finanziamento di specifici interventi ovvero al finanziamento generico di investimenti, che sono state distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura. Questo fenomeno, sebbene al termine dell'esercizio in esame non abbia assunto dimensioni tali da pregiudicare nell'immediato gli equilibri di bilancio, comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Sezione regionale di controllo della Toscana - Deliberazione n. 187/2023

ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE

Il bilancio di previsione può essere redatto utilizzando quote di avanzo presunto derivante dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente. Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito secondo le modalità di cui al principio applicato 4/2.

Nel bilancio di previsione 2026-2028 non sono previsti utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

L'adozione del **programma delle opere pubbliche** è disciplinata dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

- **Codice dei contratti pubblici** -.

Ai sensi dell'art.37, che riguarda la programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

- 1. adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;*
- 2. approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.*

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di **€.150.000,00** (all'articolo 50, comma 1, lettera a).

I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di **€5.382.000** (di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione.

I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali.

I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

Il **programma triennale di acquisti di beni e servizi** e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di **€.140.000,00** (di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).

Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) innova profondamente la disciplina della programmazione e progettazione delle opere pubbliche. In tale ottica, la novità più dirompente è certamente la riduzione da tre a due dei livelli della progettazione, con l'eliminazione del progetto definitivo in favore di un ulteriore rafforzamento del **progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte)**, destinato a divenire quello su cui tutte le problematiche relative alle caratteristiche dell'opera da realizzare e al suo inserimento nel territorio vanno affrontate e risolte.

**ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI
SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI**

Il Comune non ha prestato alcuna garanzia.

ONERI E GLI IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

Nel bilancio 2026-2028 non sono previsti oneri derivanti da alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includano una componente derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

Costituiscono componenti del Gruppo amministrazione pubblica ai sensi dell'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011:

1. **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
 2. **gli enti strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile, e dalle aziende (a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni¹²)
- 2.1 **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1 costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti l'amministrazione capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di

¹² Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante¹³. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione¹⁴.

2.2 **gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. **le società**, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione¹⁵.

3.1 **società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, le società nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante¹⁶. I contratti di servizio pubblico e di

¹³ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

¹⁴ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

¹⁵ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

¹⁶ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.¹⁷

3.2 **le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019¹⁸, con riferimento all'esercizio 2018¹⁹ la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Nel corso del **2025** sono state confermate le stesse quote di partecipazione degli esercizi precedenti.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

SOCIETA' DI CAPITALI

Nome	Attività	Percentuale di partecipazione
S.I.I. SPA	Servizio Idrico Integrato	0,49
CO.VE.VA.R.	Gestione Rifiuti Urbani	0,24
C.I.S.A.S	Servizi di assista sociale	2,78
CO.VER.FO.P	Attività di formazione	0,12

¹⁷ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

¹⁸ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

¹⁹ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

Articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti.

Al riguardo si ricorda, così come stabilisce il principio contabile 4/1 al punto 9.11.3, che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.²⁰

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) *donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
- b) *condoni;*
- c) *gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
- d) *entrate per eventi calamitosi;*
- e) *alienazione di immobilizzazioni;*
- f) *le accensioni di prestiti;*
- g) *i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*

41

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) *le consultazioni elettorali o referendarie locali;*
- b) *i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;*
- c) *gli eventi calamitosi;*
- d) *le sentenze esecutive ed atti equiparati;*
- e) *gli investimenti diretti;*
- f) *i contributi agli investimenti.*

²⁰ E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo. Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione. E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti. In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato. Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011).

Il Fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertato il credito.

Ai sensi del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o di investimento, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile.

Il fondo assolve alla funzione di garantire l'adempimento di obbligazioni "legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria" (sentenza n. 247/2017 della Corte Costituzionale), per questa ragione in sede di previsione è necessario verificare la corretta definizione del fondo pluriennale vincolato in relazione agli effetti che lo stesso produce sia sugli equilibri di bilancio che sul risultato di amministrazione²¹.

Regole contabili conseguenti all'approvazione del nuovo codice dei contratti pubblici:

Il nuovo codice dei contratti stabilisce che per attivare il fondo pluriennale vincolato sui lavori pubblici è sufficiente il progetto di fattibilità tecnico-economica. Faq n. 53 della Commissione Arconet		
All.4/2 D.Lgs 118-2011	nuovo codice	regola
paragrafo 5.4.8	Costituzione FPV per spese inerenti l'affidamento di incarichi di progettattazione di I° livello di importo superiore alle soglie per l'affidamento diretto	Pari o superiore a 140.000 euro
paragrafo 5.4.9 lett. d)	Costituzione FPV per opere pubbliche per prosecuzione attività di progettazione	In caso di avvio delle procedure di affidamento della progettazione di I° e II° livello, a condizione che sia garantita la copertura dell'intero quadro tecnico economico
paragrafo 5.4.9 lett. e)	Costituzione FPV per opere pubbliche per avvio procedure affidamento lavori di importo superiore alle soglie per l'affidamento diretto	Pari o superiore a 150.000 euro

²¹ Il fondo pluriennale vincolato consente di rappresentare contabilmente con trasparenza e attendibilità:

- la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno, purtroppo frequente presso gli enti locali, dell'acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante comportino rilevanti oneri finanziari;
- il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall'ente e richiedono un periodo di tempo ultra-annuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali. (Si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo).

Analisi delle previsioni di cassa.

Il bilancio di previsione finanziario **2026-2028** comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni di cassa delle entrate non possono superare per ciascun capitolo la somma degli stanziamenti pari a: residui attivi + competenza – fondo crediti dubbia esigibilità.

Le previsioni di cassa delle spese non possono superare per ciascun capitolo la somma degli stanziamenti pari a: residui passivi + competenza – fondo pluriennale vincolato.

Gestione cassa vincolata

L'ente deve essere in grado di conoscere la consistenza della propria cassa vincolata in via autonoma e in modo costante; infatti, un non adeguato monitoraggio di tali poste contabili potrebbe comportare la mancata apposizione di vincoli nel risultato di amministrazione, con la conseguente alterazione della relativa quota disponibile, oltre all'eventuale violazione dei limiti imposti dall'articolo 195 del Tuel all'utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate per il pagamento delle spese correnti, ossia per far fronte a momentanee indisponibilità di risorse libere.

Pertanto, la presenza di un fondo cassa composto in larga parte da risorse vincolate può costituire una criticità nella gestione dei fisiologici flussi di liquidità ed è sintomo di tensioni di cassa; infatti, salvo temporanee esigenze, l'ente dev'essere in grado di fronteggiare con le proprie risorse le ordinarie necessità di gestione e di ricostituire quanto prima – e, comunque, entro la fine dell'esercizio - la giacenza di cassa vincolata che dovrà essere utilizzata per far fronte ai pagamenti ai quali è destinata.

Sezione regionale di controllo del Piemonte – Deliberazione n. 79/2023

Piano annuale dei flussi di cassa

Con l'entrata in vigore dell'articolo 6 del decreto legge n. 155 del 19 ottobre 2024 gli enti locali, nella predisposizione del bilancio di previsione **2026-28**, dovranno porre particolare attenzione alle previsioni di cassa. La nuova norma prevede, per rafforzare le misure per la riduzione dei tempi di pagamento in attuazione alla milestone M1C1-72-bis del Pnrr, che le Pa adottino entro il **28 febbraio** di ciascun anno un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito della Ragioneria generale dello Stato.

Conclusione

Il **Comune** ha l'obiettivo, approvando il **bilancio preventivo dell'esercizio 2026-2028**, di rispettare l'equilibrio di bilancio e il calcolo del "*margin di struttura*", che deve essere maggiore di **zero**.²²

Il Bilancio di previsione **2026-2028**, alla luce delle disposizioni contenute nella bozza di Legge di Stabilità per il **2026**, potrebbe, nel corso dell'esercizio, comportare l'adeguamento degli stanziamenti di competenza per le seguenti ragioni:

- la riduzione della seconda aliquota IRPEF – scaglione di reddito compreso tra 28.000 e 50.000 euro - dal 35% al 33% a decorrere dal 2026;
- le disposizioni in materia di pacificazione fiscale, che consentono la definizione agevolata dei carichi residui affidati dagli enti creditori tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023;
- il fondo per le buste paga del personale locale (50 milioni nel 2027, 100 milioni dal 2028);
- il fondo dell'assistenza (150 milioni una tantum solo 2026) per i minori allontanati con sentenza;
- la modificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità programmata entro il 31 marzo 2026. È comunque già previsto che la prima determinazione del fondo basata sui risultati di un solo esercizio sia consentita dai bilanci di previsione 2027/29, con la possibilità di anticiparla in sede di assestamento del preventivo 2026/28. Gli accantonamenti potranno essere effettuati in base al risultato dell'esercizio in cui sia stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente (compreso l'esercizio cui si riferisce il rendiconto), e solo dopo l'attivazione formale di un progetto almeno triennale per rendere strutturale il miglioramento;
- la ridefinizione delle modalità di trasmissione alla Bdap delle informazioni sui residui del rendiconto, prevedendone l'acquisizione al quinto livello della struttura del Piano dei conti integrato;
- l'accuratezza delle previsioni di cassa, per assicurare la coerenza con gli stanziamenti di competenza, e per favorire il rispetto dei tempi di pagamento, anche con l'indicazione di fasi e tempi del processo di spesa;
- la proroga al 2028 del tetto a 5/12 dell'anticipazione di tesoreria.

²² Il "*margin di struttura*" è pari alla differenza tra entrate correnti ricorrenti, meno, le spese di parte correnti permanenti e deve coprire in modo prioritario le nuove spese pluriennali. Questo presuppone una stima attendibile delle quantificazioni e la coerenza dei presupposti economici e giuridici (Corte Costituzionale, sentenza n.227/2019), nonché la necessaria contestualità dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa con quelli delle previsioni di entrata finalizzata alla copertura finanziaria delle spese.